

Causa C-336/19

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia**

Data di deposito:

18 aprile 2019

Giudice del rinvio:

Grondwettelijk Hof (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

4 aprile 2019

Ricorrenti:

Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a.

Unie Moskeeën Antwerpen VZW

Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW

JG

KH

Executief van de Moslims van België e a.

Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section
belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW e a.

Intervenienti:

LI

Governo fiammingo

Governo vallone

Kosher Poultry BVBA e a.

Global Action in the Interest of Animals VZW

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale verte su diversi ricorsi di annullamento del decreto del Vlaamse Gewest (Regione delle Fiandre; in prosieguo: la «Regione delle Fiandre») del 7 luglio 2017 recante modifica del wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (legge del 14 agosto 1986, relativa al benessere e alla protezione degli animali), con riguardo ai metodi ammessi per la macellazione degli animali (in prosieguo: il «decreto del 7 luglio 2017»), presentati dal Centraal Israëlitisch Consistorie van België e altri, dal vzw «Unie Moskeeën Antwerpen» e dal vzw «Islamitisch Offerfeest Antwerpen», da JG e KH, dall'Executief van de Moslims van België e altri e dal vzw «Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen» e altri.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla questione se il divieto di macellazione senza previo stordimento nel contesto di una macellazione eseguita durante un rito religioso e l'introduzione di una procedura alternativa di stordimento per siffatta macellazione, di cui al decreto del 7 luglio 2017, siano compatibili con il diritto dell'Unione europea, segnatamente con l'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, e con gli articoli 10, paragrafo 1 (libertà di religione), 20 e 21 (diritto di uguaglianza e di non discriminazione), e 22 (principio di diversità religiosa) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La domanda è stata presentata ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, debba essere interpretato nel senso che, in deroga al disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento e al fine di promuovere il benessere degli animali, agli Stati membri è consentito adottare disposizioni come quelle del decreto della Regione delle Fiandre del 7 luglio 2017 «recante modifica della legge del 14 agosto 1986, relativa al benessere e alla protezione degli animali, con riguardo ai metodi ammessi per la macellazione degli animali», disposizioni che prevedono, da un lato, un divieto di macellazione degli animali senza previo stordimento che vale anche per la macellazione eseguita nel quadro di un rito religioso e, dall'altro lato, un procedimento di stordimento alternativo per la macellazione eseguita nel quadro di un rito religioso basato sullo stordimento reversibile e sulla norma che lo stordimento non può comportare la morte dell'animale.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del citato regolamento, nell'interpretazione di cui alla prima questione, violi l'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 4, del citato regolamento, nell'interpretazione di cui alla prima questione, violi gli articoli 20, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto l'abbattimento degli animali secondo metodi particolari richiesti per riti religiosi è previsto soltanto in una deroga condizionata all'obbligo di stordire l'animale (articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 2), mentre per l'abbattimento di animali durante attività venatorie o di pesca ricreativa e durante eventi sportivi e culturali, per i motivi indicati nel preambolo del regolamento, sono previste disposizioni ai sensi delle quali le attività in parola non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, né nell'obbligo di stordire l'animale durante l'abbattimento (articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3).

Disposizioni di diritto dell'Unione e di diritto internazionale fatte valere

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): articoli 13, 26, da 28 a 36, 49, da 56 a 62 e 267

Trattato sull'Unione europea (TUE): articolo 4, paragrafo 3

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»): articoli 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22 e 52

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU 2009, L 303, pag. 1): considerando 4, 11, 14, 15, 16, 18, 20; articoli 1, 2, 3, 4, 7, 18, 20, 21 e 26

Convenzione europea dei diritti dell'uomo: articoli 8, 9, 11 e 14

Patto internazionale sui diritti civili e politici: articoli 2, 18, 26 e 27

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: articoli 18 e 27

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: articolo 15

Disposizioni nazionali fatte valere

Costituzione: articoli 10, 11, 19, 21, 23 e 27

Legge del 14 agosto 1986, relativa al benessere e alla protezione degli animali (Belgisch Staatsblad 3.12.1986, pag. 16382): articoli 3, 14 bis, 15, 16, 36 e 45 ter

Decreto della Regione delle Fiandre del 7 luglio 2017 recante modifica della legge del 14 agosto 1986, relativa al benessere e alla protezione degli animali, con riguardo ai metodi ammessi per la macellazione degli animali (Belgisch Staatsblad 18.7.2017, pag. 73317): articoli 1, 3, 4, 5 e 6

Decreto della Regione della Vallonia del 18 maggio 2017 che modifica gli articoli 3, 15 e 16 e introduce un articolo 45 ter nella legge del 14 agosto 1986 relativa al benessere e alla protezione degli animali (Belgisch Staatsblad 1.6.2017, pag. 60638)

Breve esposizione dei fatti e procedimento principale

- 1 Il 7 luglio 2017 la Regione delle Fiandre ha adottato un decreto recante modifica della legge del 14 agosto 1986, relativa al benessere e alla protezione degli animali, con riguardo ai metodi ammessi per la macellazione degli animali. Detto decreto introduce un divieto di principio di macellazione senza previo stordimento degli animali vertebrati, anche allorché la macellazione avviene nel quadro di un rito religioso. Inoltre esso dispone che nelle macellazioni rituali la procedura di stordimento deve essere reversibile e non può comportare la morte dell'animale.
- 2 Nel gennaio 2018 i ricorrenti hanno presentato ricorsi dinanzi al Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio) volti all'annullamento del decreto del 7 luglio 2017.
- 3 LI, il governo delle Fiandre, il governo della Vallonia e la bvba Kosher Poultry e a. sono intervenuti nel procedimento.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 4 A sostegno dei loro ricorsi di annullamento i ricorrenti fanno valere in sostanza la violazione di:
 - (1) il regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con il principio di uguaglianza e di non discriminazione, atteso che ai fedeli ebrei e islamici verrebbe negata la garanzia, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, che le macellazioni rituali non possono essere assoggettate al requisito del previo stordimento, e poiché il decreto del 7 luglio 2017, in violazione dell'articolo 26, paragrafo 2, del citato regolamento, non sarebbe stato tempestivamente notificato alla Commissione europea;
 - (2) la libertà di religione, in quanto ai fedeli ebrei e islamici sarebbe reso impossibile, da un lato, macellare animali secondo le prescrizioni della loro religione e, dall'altro lato, procurarsi carne proveniente da animali macellati ai sensi di dette prescrizioni religiose;

(3) il principio della separazione tra Chiesa e Stato, posto che le disposizioni del decreto del 7 luglio 2017 prescriverebbero in che modo un rito religioso deve essere eseguito;

(4) il diritto al lavoro e alla libera scelta della professione, la libertà di impresa e la libera circolazione dei beni e dei servizi, atteso che ai macellatori religiosi verrebbe impedito di esercitare la loro professione, ai macellatori e alle macellerie di offrire ai loro clienti carne per la quale possano garantire che proviene da animali macellati secondo le prescrizioni religiose e atteso che verrebbe falsata la concorrenza tra i macelli situati nella Regione delle Fiandre e quelli situati nel Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (Regione di Bruxelles Capitale) o in un altro Stato membro dell'Unione europea dove la macellazione senza previo stordimento è consentita;

(5) il principio di uguaglianza e di non discriminazione, in quanto

– i fedeli ebrei e islamici, senza ragionevole giustificazione, verrebbero trattati allo stesso modo di persone non soggette a prescrizioni alimentari dettate da una religione;

– le persone che abbattano animali nel corso di attività venatorie o di pesca ricreativa o nella lotta a organismi nocivi, da un lato, e quelle che abbattano animali secondo metodi di macellazione particolari, prescritti dagli usi di un culto, dall'altro, sarebbero trattate diversamente senza ragionevole giustificazione, e

– i fedeli ebrei, da un lato, e quelli islamici, dall'altro, verrebbero trattati allo stesso modo senza ragionevole giustificazione.

5 In risposta agli argomenti dei ricorrenti il governo delle Fiandre e il governo della Vallonia fanno valere quanto segue:

(1) Il governo delle Fiandre sostiene che l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 1099/2009 prevede esplicitamente che gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento, tra l'altro durante la macellazione secondo metodi rituali. In altri termini, il diritto dell'Unione non garantisce che le macellazioni secondo metodi rituali non possano essere assoggettate all'obbligo di un previo stordimento. Il governo della Vallonia afferma che con i loro argomenti i ricorrenti privano in gran parte di significato l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 1099/2009.

(2) Il governo delle Fiandre fa valere che dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo si evince che la libertà di religione non comprende un diritto di macellare personalmente un animale secondo prescrizioni religiose (sentenza della Corte EDU del 27 giugno 2000, Cha'are Shalom Ve Tsedek contro Francia, CE:ECHR:2000:0627JUD002741795). Esso ritiene inoltre che il divieto di macellazione senza previo stordimento, ammesso che configuri un'interferenza nella libertà di religione, è necessario in una società democratica, risponde ad

un'esigenza sociale urgente ed è proporzionale agli scopi perseguiti. Il governo della Vallonia fa presente che le disposizioni impugnate perseguono un obiettivo legittimo, ossia promuovere il benessere degli animali.

(3) Il governo delle Fiandre afferma che la libertà di organizzazione religiosa non impedisce alla pubblica autorità di intervenire nell'esercizio del culto in sede di organizzazione del funzionamento dello Stato, sempre che ciò sia compatibile con l'armonia religiosa e la tolleranza. Il governo della Vallonia ritiene che il legislatore non ha inteso in alcun modo dare un giudizio sui riti e sulle pratiche religiose di qualsivoglia religione.

(4) Il governo delle Fiandre fa valere che il divieto generale di macellazione senza previo stordimento non comporta una restrizione del diritto al lavoro. Ammesso che si configuri una restrizione, questa sarebbe giustificata dall'obiettivo di risparmiare sofferenze evitabili nella macellazione degli animali. Il governo della Vallonia ritiene che non sia stato dimostrato che i ricorrenti impiegati come macellatori perderebbero la loro attività economica in quanto le disposizioni di cui trattasi non contengono alcun criterio fondato sulla cittadinanza o sullo Stato di provenienza e in quanto l'obiettivo di promuovere il benessere degli animali è specificamente formulato all'articolo 13 TFUE. Inoltre esso sostiene che restrizioni alla libera circolazione dei beni possono essere giustificate in forza di ragioni imperative come la protezione dell'ambiente.

(5) Il governo delle Fiandre nega che si configuri una discriminazione. In subordine esso sostiene che la circostanza che il decreto del 7 luglio 2017 non operi alcuna distinzione tra coloro che professano la religione ebraica e persone non soggette a specifiche prescrizioni alimentari è ragionevolmente giustificata in quanto numerosi studi scientifici hanno mostrato che la macellazione senza previo stordimento determina un grave pregiudizio del benessere degli animali. Riguardo alla disparità di trattamento riguardo alle attività venatorie, di pesca ricreativa e di lotta agli organismi nocivi, esso ritiene che siffatte attività non siano paragonabili a quelle dei ricorrenti, giacché, in considerazione della natura stessa delle attività in parola, è impossibile soddisfare un obbligo di previo stordimento.

Quanto all'argomento che i fedeli ebraici e musulmani verrebbero discriminati, il governo della Vallonia fa valere che le disposizioni impugnate sono idonee a raggiungere l'obiettivo perseguito del benessere degli animali e che la disparità di trattamento fatta valere dai ricorrenti è ragionevolmente giustificata. Riguardo alla disparità di trattamento rispetto alle attività venatorie, di pesca sportiva e di lotta agli organismi nocivi, esso afferma che detto contesto è diverso da quello relativo alla macellazione degli animali.

6 LI sostiene in sostanza che il decreto impugnato non viola la libertà di religione, in quanto la religione ebraica non contiene alcun divieto di macellare gli animali previo stordimento. Inoltre egli fa valere che un'eventuale disparità di trattamento tra l'abbattimento di animali nel corso di attività venatorie e di pesca ricreativa, da

un lato, e la macellazione secondo riti religiosi, dall'altro, è giustificata in quanto nel primo caso non esiste la possibilità di stordire previamente l'animale.

- 7 La vzw Global Action in the Interest of Animals sostiene segnatamente che il decreto impugnato non viola il principio della separazione tra Chiesa e Stato, rispetta la libertà di religione ed è proporzionale all'obiettivo perseguito, ossia risparmiare agli animali sofferenze e dolore evitabili.
- 8 La bvba Kosher Poultry e altri sottolineano che la macellazione degli animali secondo le prescrizioni religiose ebraiche è più favorevole agli animali dei metodi di macellazione tradizionali. Inoltre la deroga contenuta nel regolamento n. 1099/2009 all'obbligo di macellazione con previo stordimento ha lo scopo di garantire il rispetto della libertà di religione.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

Questione 1

- 9 L'articolo 3 del decreto del 7 luglio 2017 stabilisce che un animale vertebrato può essere macellato solo previo stordimento. Sono previste deroghe in caso di forza maggiore, di attività venatorie o di pesca e di lotta agli organismi nocivi. Detto articolo prescrive parimenti che, quando gli animali vengono macellati secondo metodi particolari richiesti da riti religiosi, lo stordimento deve essere reversibile e la morte dell'animale non può essere l'effetto dello stordimento. In altri termini, il decreto del 7 luglio 2017 prevede un divieto della macellazione rituale senza previo stordimento.
- 10 Anche il diritto dell'Unione europea impone restrizioni alla pratica della macellazione. Ai sensi del regolamento n. 1099/2009 in una macellazione in linea di principio è obbligatorio stordire l'animale. Detto obbligo è contenuto all'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, ai sensi del quale «[g]li animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I». La macellazione rituale senza previo stordimento è autorizzata a titolo di deroga. L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009 dispone infatti che le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello. Detta deroga è ispirata al principio della libertà di religione, che viene garantito dalla Carta.
- 11 Il giudice del rinvio osserva che, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, comma 1, lettera c), del regolamento n. 1099/2009, gli Stati membri godono di un certo margine di discrezionalità per adottare relativamente alle macellazioni religiose disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali rispetto a quelle previste dal regolamento. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2,

comma 2, gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni nazionali, il che secondo il giudice del rinvio è avvenuto nel caso di specie.

- 12 Con la sua prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte di giustizia se l'autorizzazione concessa dal regolamento agli Stati membri di prevedere una maggiore protezione degli animale possa essere interpretata nel senso che essi possono introdurre un divieto generale della macellazione senza previo stordimento, come previsto dal decreto delle Fiandre. Infatti una possibile interpretazione è – come fanno valere diverse parti – che gli Stati membri dell'Unione europea non possono avvalersi dell'articolo 26, paragrafo 2, comma 2, lettera c), del regolamento n. 1099/2009 per svuotare di significato la deroga all'obbligo di macellazione con previo stordimento, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento medesimo.

Questione 2

- 13 Con la sua seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, l'articolo 26, paragrafo 2, comma 1, lettera c), del citato regolamento, nell'interpretazione di cui alla prima questione, violi l'articolo 10, paragrafo 1, della Carta, che garantisce a ogni persona la libertà di religione.
- 14 Il giudice del rinvio osserva anzitutto che la deroga all'obbligo in linea di principio di stordire l'animale prima dell'abbattimento, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, è ispirata al principio della libertà di religione, sancito all'articolo 10, paragrafo 1, della Carta.
- 15 Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, gli Stati membri possono discostarsi dalla deroga in parola. L'articolo 26, paragrafo 2, comma 1, lettera c), del regolamento n. 1099/2009 autorizza infatti gli Stati membri a derogare dal disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, al fine di promuovere il benessere degli animali. A questo riguardo non vengono precisati limiti ai quali gli Stati membri dell'Unione europea devono attenersi.
- 16 Il giudice del rinvio osserva che si pone dunque la questione se l'articolo 26, paragrafo 2, comma 1, lettera c), del regolamento n. 1099/2009 possa essere interpretato nel senso che agli Stati membri dell'Unione europea è consentito adottare disposizioni nazionali come quelle contenute nel decreto in parola, e se detta disposizione, ove venga interpretata in tal senso, sia compatibile con la libertà di religione, come garantita dall'articolo 10, paragrafo 1, della Carta.

Questione 3

- 17 Diversi ricorrenti fanno valere che l'articolo 26, paragrafo 2, comma 1, lettera c), del regolamento n. 1099/2009, ove detta disposizione sia interpretata nel senso che agli Stati membri dell'Unione europea è consentito adottare disposizioni nazionali come quelle contenute nel decreto in parola, viola i principi di

uguaglianza e di non discriminazione, come garantiti dagli articoli 20 e 21 della Carta, e il principio di diversità religiosa, garantito dall'articolo 22 della Carta.

- 18 Il giudice del rinvio osserva che il regolamento n. 1099/2009 si limita a prevedere una deroga condizionata all'obbligo di previo stordimento per quanto riguarda l'abbattimento degli animali secondo metodi di macellazione rituali [articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 1099/2009], mentre l'abbattimento di animali nel corso di attività venatorie, di pesca e di eventi sportivi e culturali è interamente esentato da siffatto obbligo (articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1099/2009).
- 19 A tale riguardo il giudice del rinvio chiede se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, l'articolo 26, paragrafo 2, comma 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, violi gli articoli 20, 21 e 22 della Carta. Esso si chiede in altri termini se il regolamento in tal caso determini una discriminazione ingiustificata giacché gli Stati membri possono limitare la deroga per le macellazioni religiose, mentre l'abbattimento degli animali senza previo stordimento è ammessa nelle attività venatorie, nella pesca ricreativa e negli eventi sportivi o culturali.

DOCUMENTO DIVERSO